

3258/08



Sent. 88/12  
CR. N. 1369/12  
REP. 137/12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**

SEZIONE DISTACCATA DI MERCATO S. SEVERINO (SA)

Il Giudice Onorario dr. Salvatore CALIGIURI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 2155/2007 del Ruolo Generale, vertente

**TRA**

GALDI GIOVANNI (c. f. GLD GNN 59B12 A674B), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario CINITIEMPO ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Mercato S. Severino (SA), Via Municipio n. 11/A, come da procura a margine dell'originale dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

COMUNE DI BARONISSI, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sarel MALAN ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Salerno, Corso G. Garibaldi n. 16, come da procura a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTO**

**NONCHÉ**

C. C. I. A. (CAMERA DI COMMERCIO - INDUSTRIA - ARTIGIANATO) DI SALERNO, in persona del legale rappresentante p. t., domiciliata in Salerno, Via S. Allende n. 19, come in atti.

**CONVENUTO contumace**

**NONCHÉ**

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p. t., per conto della Commissione Provinciale Artigianato di Salerno, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CITERA ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliata presso e nella Sezione Avvocatura Regionale in Salerno, Corso Garibaldi n. 33, come da procura generale per Notar CIMMINO allegata all'originale della comparsa di costituzione e risposta.

**CHIAMATO IN CAUSA**

AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni.

89/08

CONCLUSIONI: rese come da verbale, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12 - 14/9/2007, il sig. GALDI Giovanni conveniva innanzi al Tribunale di Salerno sezione distaccata di Mercato S. Severino il Comune di Baronissi e la C. C. I. A. di Salerno affinché - in accoglimento della domanda proposta - accertasse la responsabilità di essi convenuti in ordine ai danni subiti per la ingiusta cancellazione della propria impresa avvenuta il 18/12/1997 con effetto dal 31/1/1997 per presunta cessazione di ogni attività. Per l'effetto, condannarli in via solidale o alternativa alla restituzione delle somme indebitamente pagate all'INPS, in misura di €. 1.936,43 salvo ulteriori accertamenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché condannarli al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, tra cui mancato guadagno e lucro cessante per gli anni successivi alla cancellazione, e quantificati nella misura prudenziale di €. 23.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi; il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio in favore del legale antistatario.

Mentre la C. C. I. A. di Salerno si manteneva contumace, si costituiva in giudizio il Comune di Baronissi, mediante deposito in Cancelleria in data 28/1/2008 di comparsa di risposta, eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda e, nel merito, la carenza di legittimazione passiva dell'Ente per essere invece unicamente responsabile la Commissione Provinciale dell'Artigianato; concludeva per il rigetto della domanda perchè temeraria nonché infondata in fatto e in diritto e per la condanna alle spese di causa.

All'udienza del 5 febbraio 2008 (di ufficio dal 31/12/2007) l'attore chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la Commissione Provinciale dell'Artigianato poiché la C. C. I. A. di Salerno, già evocata in giudizio, con sua nota inviata ad esso attore aveva effettivamente chiarito la sua estraneità ai fatti di causa. Il Giudice autorizzava e fissava per la nuova comparizione parti l'udienza del 7/10/2008.

A tanto ottemperava l'attore con atto di chiamata in causa notificato il 7 - 11/2/2008, cui seguiva la costituzione della Regione Campania, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 7/10/2008, che assumeva la lite per conto della Commissione evocata in quanto il suo relativo funzionamento era posto a carico della stessa Regione. Tale chiamato in giudizio contestava la domanda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva poiché unico responsabile era l'Ente Comune di Baronissi che, con la sua condotta

superficiale, aveva determinato i danni lamentati dal GALDI Giovanni. Chiedeva quindi il rigetto della domanda nei propri confronti con vittoria di spese di giudizio.

Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c. p. c. e la causa veniva istruita con il raccoglimento della prova testimoniale ammessa su richiesta di parte attrice.

Infine con ordinanza resa all'udienza del 25/10/2011, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio all'odierna udienza per gli incumbenti di cui all'art. 281 *sexties* c. p. c.. Per cui, raccolte a verbale le conclusioni delle parti, all'esito della discussione orale la causa veniva decisa.

**2.** - Così delimitata la materia del contendere, in via preliminare va dichiarata la contumacia della Camera del Commercio, Industria ed Artigianato di Salerno che, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo della lite, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto sollevata dalla difesa dell'Ente Comune di Baronissi.

L'eccezione non è giuridicamente fondata poiché, secondo il costante ed ormai cristallizzato orientamento della Corte di Cassazione (vedi Cassazione Civile, sentenze n. 5432/87, 4677/96, 10493/2006 e 16658/2007), in materia di intervenuta prescrizione il relativo termine decorre solo dal momento in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato ovvero allorquando la condotta illecita abbia inciso nella sfera giuridica del danneggiato, con effetti esteriorizzati e conoscibili. Nel caso di specie si può senz'altro ritenere che tale conoscenza si è avuta solo all'atto del rilascio in data 15/2/2007 della "*visura storica dell'impresa individuale GALDI GIOVANNI*", in cui l'odierno attore ha avuto scienza sia della ingiusta cancellazione (effettuata con delibera della Commissione Provinciale Artigianato del 18/12/1997) che della successiva revoca (effettuata con altra delibera della Commissione Provinciale Artigianato del 16/11/1998) e, infine, si è potuto rendere conto dell'effettivo danno comunque cagionatogli sia in termini patrimoniali che morali.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione e con ogni conseguenza di legge.

Piace a questo Giudice ricordare che la fattispecie rientra nel cosiddetto risarcimento del danno per fatto illecito e disciplinato dall'articolo 2043 c. c.. La norma di tale articolo, correlata agli artt. 2 e seguenti della Costituzione, va necessariamente estesa fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei



danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Del resto la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).

Inoltre il Giudice civile può esaminare e, quindi, eventualmente riconoscere i cosiddetti danni derivati ad una persona offesa da un fatto illecito che – anche se non sia stato oggetto di un giudicato penale – tuttavia sia in astratto previsto dalla legge come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale, con la conseguenza che il suddetto danno non patrimoniale deve essere riconosciuto anche con riguardo al fatto che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale. Come, del pari, risulta essere prevista la risarcibilità dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche in presenza di un decreto di archiviazione o di una sentenza istruttoria di proscioglimento, ben potendo, anche in tal caso, il Giudice civile accertare il fatto storico civilmente rilevante ex art. 185 c. p. (sul punto Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 159242/83).

Parte attrice ha ampiamente assolto al suo onere probatorio ex art. 2697 c. c. ed ha dimostrato, anche se ciò, a dire il vero, nemmeno è stato oggetto di contestazione ad opera del convenuto Comune e dell'Ente ulteriormente chiamato in causa, che svolgeva regolarmente la sua attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e che il Comune di Baronissi, per mero errore, dapprima attestava che il GALDI non svolgeva alcuna attività lavorativa salvo, poi, correggere tale errore provvedendo a rettificare l'errata cancellazione.

In particolare è stato escusso, all'udienza del 22/6/2010, il sig. DE CHIARA Domenico, impiegato dello stesso convenuto Comune, che riconoscendo la documentazione prodotta da parte attrice ha ammesso: "...*Successivamente ho riconosciuto il mio errore ed ho provveduto alla rettifica ...*".

Sempre all'udienza del 22/6/2010 sono stati escussi i sigg. SICA Carmine, IANNONE Massimo ed IPPOLITO Giuseppe che hanno reso deposizioni precise e concordanti, pienamente attendibili, confermando così che il GALDI esercitava l'attività di autotrasportatore provvedendo alla distribuzione di prodotti medicinali ed altri prodotti farmaceutici per conto della S.r.l. IPONTITALIA. Tale attività è stata eseguita nel periodo dall'ottobre 1997 all'anno 2007 con l'uso del veicolo FIAT 60 targato SA415111.

Dunque è risultato acclarato, anche perché pacificamente ammesso, che – su segnalazione del Comune di Baronissi (vedi nota del 31/1/1997 in atti) che rappresentava la intervenuta cessazione della attività lavorativa della ditta di autotrasporto c/ terzi GALDI Giovanni – la Commissione Provinciale Artigianato con provvedimento del 18/12/1997 deliberava la sua cancellazione. Successivamente il Comune (vedi nota del 13/7/1998 in atti) comunicava di aver segnalato il nominativo per mero errore e revocava quanto in precedenza comunicato. Pertanto la Commissione annotava a protocollo n. 8409 del 2/11/1998 e deliberava in data 16/11/1998 il ripristino dell'iscrizione cancellata di ufficio. La cancellazione operata, tuttavia, aveva già comportato, per effetto della prima segnalazione, la cancellazione anche dall'Albo degli Autotrasportatori della provincia di Salerno con provvedimento del 14/10/1997 adottato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già Motorizzazione Civile) di Salerno.

In ordine alla invocata responsabilità, ritiene questo Giudice sussistere la legittimazione passiva sia del Comune di Baronissi che della Commissione Provinciale Artigianato e, quindi, della Regione Campania per effetto della assunzione in carico da parte di quest'ultima del funzionamento della predetta Commissione.

In particolare, la legittimazione passiva dell'Ente Comune è evidente ed è provata per *tabulas* poiché sono state le sue note a determinare dapprima la cancellazione ed in seguito la revoca della stessa.

Altresì vi è responsabilità in solido con tale Ente anche della Commissione Provinciale Artigianato poiché questa ha tenuto una condotta superficiale non provvedendo a sentire il diretto interessato prima di deliberare la cancellazione. Illuminante è l'art. 7 del DPR 1202/1956 secondo cui "*... la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, ..., ... per cessazione dell'attività, è disposta dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto nell'ipotesi della revisione triennale dell'albo ..., quanto in seguito all'accertamento di ufficio effettuato ai sensi dell'art. 10 della legge ...*".

Né la Regione Campania ha fornito prova che la Commissione Provinciale Artigianato ha regolarmente comunicato al diretto interessato la delibera del 18/12/1997 con cui veniva disposta la materiale cancellazione.

Quindi è risultata sufficientemente provata la situazione di disagio e di precarietà che ebbe a subire il GALDI per effetto della condotta tenuta dai vari Enti in causa. Situazione protrattasi anche dopo la revoca della cancellazione, visto che per l'Albo degli Autotrasportatori l'impresa GALDI risultava

cancellata dal 14/1071997, mentre l'INPS maggiorava la contribuzione assicurativa dell'attore calcolando ulteriori differenze dovute il tutto oltre spese ed interessi.

Venendo, pertanto, alla quantificazione del danno, va precisato che l'attore ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale: quindi in relazione allo stesso è possibile procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c. c. non potendo lo stesso, in considerazione della documentazione versata in atti, essere provato nel suo preciso ammontare.

Avuto dunque riguardo agli elementi probatori raccolti, andrà innanzitutto riconosciuta la somma di €. 2.000,00 a titolo di differenza tra quanto versato, anche con maggiorazione, spese ed interessi, all'INPS e quanto effettivamente dovuto.

In ordine al danno conseguente al mancato guadagno e lucro cessante, non essendovi elementi di prova che consentano di determinarlo nel suo preciso ammontare, anche in considerazione della peculiarità del fatto dannoso ed delle condizioni soggettive del danneggiato, ritiene questo Giudice congruo e soddisfacente l'importo di €. 12.000,00 da considerarsi già rivalutato ed aggiornato all'attualità. Tale importo è stato determinato operando una media delle tre annualità precedenti la cancellazione (1994 - 1995 - 1996), quindi convertendo gli importi in moneta corrente (cioè l'euro) ed infine attualizzandole.

Infine andrà riconosciuto il cosiddetto danno non patrimoniale o danno morale consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita e, pertanto, il relativo risarcimento soddisfa l'esigenza di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva che lo compensi per quanto possibile delle sofferenze morali e psichiche ricevute e che, proprio per tale suo carattere, è necessariamente rapportato anche alla dimensione temporale di dette sofferenze (Cassazione Civile, sentenza n. 4947/85). A tal proposito va solo il caso di precisare che i danni morali, pur costituendo la cosiddetta *pecunia doloris* e traendo giustificazione da elementi diversi rispetto a quelli che integrano il danno patrimoniale, costituiscono tuttavia una componente di natura pecuniaria (e, quindi, un diritto di credito diverso dai cosiddetti diritti personali indisponibili) del coacervo complessivo del risarcimento (Cassazione Civile, sentenza n. 4298/88).

Atteso, quindi, il dichiarato e riscontrato (alla luce del materiale probatorio acquisito al giudizio) danno subito dall'attore in conseguenza del comportamento tenuto dagli Enti di cui sopra - danno ampiamente

ammissibile in considerazione di quanto detto – questo Giudice ritiene equo e congruo quantificare lo stesso in misura di complessive €. 1.000,00 (già rivalutate all'attualità) che, senz'altro, soddisfano l'esigenza di assicurare al danneggiato GALDI Giovanni quella utilità sostitutiva che lo compensi per quanto possibile delle sofferenze materiali, morali e psichiche ricevute, avuto riguardo alla dimensione temporale di dette sofferenze.

In definitiva, quindi, l'importo da riconoscere a parte attrice a titolo di risarcimento danni è pari, avuto riguardo alle varie voci sopra illustrate, a complessive €. 15.000,00 al cui relativo pagamento andranno condannati il Comune di Baronissi e la Regione Campania, nella sua qualità, con il vincolo della solidarietà

Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.

Infine andrà dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Camera Commercio, Industria e Artigianato di Salerno pure evocata in giudizio dall'attore ma estranea sia alla condotta del Comune che a quella della Commissione Provinciale Artigianato.

L'accoglimento della domanda di parte attrice determina la regolamentazione delle spese di causa secondo le regole della soccombenza ex art. 91 c. p. c.: esse vanno liquidate ex art. 93 c. p. c. adeguandole ai parametri della tariffa professionale, valori medi, applicando le Tariffe Forensi in vigore dal 2/6/2004 (Decreto Ministero della Giustizia dell'8/4/2004 n. 127), il tutto come da dispositivo.

#### **P. Q. M.**

il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Mercato S. Severino (SA) – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta da GALDI Giovanni nei confronti del Comune di Baronissi e della Commissione Provinciale Artigianato, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda di risarcimento danni e determina in €. 15.000,00 la somma complessivamente dovuta all'attore GALDI Giovanni a titolo di danno.

2) Per l'effetto, condanna il Comune di Baronissi, in persona del Sindaco p. t., e la Regione Campania, in persona del Presidente p. t., quest'ultima per conto della Commissione Provinciale Artigianato di Salerno essendone posto a suo carico il relativo funzionamento, in via solidale tra loro, al pagamento in favore di esso GALDI Giovanni della predetta somma di €. 15.000,00 oltre interessi come in motivazione.

3) Condanna i predetti Comune di Baronissi e Regione Campania, nella sua

qualità, sempre in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessive €. 4.200,00 – di cui €. 250,00 per spese, €. 1.550,00 per diritti ed €. 2.400,00 per onorari – oltre rimborso forfettario spese generali (12,5%), IVA (21%) e CPA (4%) come per legge e con attribuzione all'Avv. Mario CINITIEMPO antistatario.

4) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della C. C. I. A. di Salerno.


5) Nulla per le spese tra l'attore e la C. C. I. A. di Salerno attesa la contumacia di quest'ultima.

La presente sentenza è esecutiva, come per legge

Così deciso in Mercato S. Severino (SA), 28/2/2012

IL G. O. T.

dr. Salvatore CALIGIURI



28 FEB 2012

CANCELLIERE  
Favato

## RELATA di NOTIFICA



A richiesta dell'Avv. Mario Cinitempo, difensore di GALDI Giovanni, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto UNEP del Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di Mercato San Severino (SA), ho notificato copia della sentenza n. 88/12 Cron. n. 1368/12 Rep. n. 137/12 - emessa il 28/02/2012 e depositata in pari data dal Tribunale di Salerno Sezione Distaccata di Mercato San Severino (SA), nella persona del Dott. Salvatore CALIGIURI - nel procedimento civile iscritto al n. 2155/2007 R.G.:

✓ al **COMUNE DI BARONISSI**, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avv. Sarel MALAN con studio in 84123 - SALERNO (SA) c/so G. Garibaldi n. 16, mediante

→ ✓ alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CITERA ed elettivamente domiciliata, unitamente a quest'ultimo, presso l'AVVOCATURA REGIONE CAMPANIA in 84123 - SALERNO (SA) c/so G. Garibaldi n. 33, mediante

